

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1385 DEL 07/08/2025

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA  
- PER TIROCINI CURRICULARI DEL CORSO DI STUDI DELLE INFERMIERE VOLONTARIE,  
ISTITUITO CON DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 9.11.2010.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 1429/25

Il Dirigente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“L’associazione Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Vicenza, con nota agli atti, ha chiesto la stipula di una convenzione, per tirocini curriculari di formazione e di orientamento da svolgersi presso le strutture di questa Azienda per le allieve infermiere volontarie iscritte al Corso biennale di formazione istituito con Decreto del Ministero della Salute del 09.11.2010.

La normativa che disciplina i tirocini formativi e di orientamento, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal regolamento attuativo di cui al D.M. 25 Marzo 1998, n. 142, aggiornata dall’art. 11 della Legge 14 settembre 2011 n. 148, stabilisce, tra l’altro, che i tirocini devono realizzarsi sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti promotori delle iniziative di formazione e i datori di lavoro pubblici o privati.

Nella materia ed in particolare per quanto riguarda i tirocini curriculari sono intervenuti i chiarimenti di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12.09.2011, nonché le disposizioni in materia di tirocini, contenute nell’Accordo Stato/Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017 rese conformi dalla Regione del Veneto con DGR n. 1816 del 7.11.2017, nonché dall’art. 41 della L.R. n. 3/2009. A livello aziendale le procedure per lo svolgimento del tirocinio in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con Deliberazione n. 1992 del 16.12.2020.

Considerato l’interesse dell’Azienda di collaborare con la Croce Rossa Italiana anche per la formazione di infermiere volontarie, si propone la sottoscrizione della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di stipulare la convenzione, per il tirocinio delle allieve infermiere volontarie iscritte al Corso biennale di formazione istituito con Decreto del Ministero della Salute 9.11.2010, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’U.O.S. Formazione di predisporre gli atti conseguenti per l’attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell’Azienda Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

---

**Convenzione per lo svolgimento di tirocinio curriculare di allieve infermiere volontarie iscritte al Corso biennale di formazione istituito con Decreto del Ministero della Salute 9.11.2010.**

**TRA**

**Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Vicenza** - Organizzazione di volontariato, con sede legale in Vicenza, Contrà' dei Torretti, 9, rappresentata legalmente dal Presidente Dott. Giuseppe Andaloro, nato a Legnago (VR) il 30.03.1963, d'ora in poi denominata anche "Soggetto Promotore"

**E**

**L'Azienda ULSS 8 Berica** con sede legale in viale Rodolfi 37, 36100 Vicenza C.F - P. IVA: 02441500242 d'ora in poi denominata anche "Soggetto Ospitante", rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato in qualità di rappresentante legale.

**PREMESSO CHE:**

- con Decreto del Ministero della Salute 9.11.2010 è stato istituito il corso biennale di formazione dell'Infermiera Volontaria. C.R.I., con lo scopo di preparare figure sanitarie con le conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni proprie della professione infermieristica;
- Il percorso formativo comprende sia attività didattica teorico-pratica che attività di pratica clinica e al termine del quale viene conseguito il titolo di "Diploma di infermiera volontaria della CRI";
- la Federazione nazionale Collegio IPASVI aveva presentato un ricorso, con richiesta di sospensiva, avverso il decreto del 9.11.2010 rappresentando il rischio di sovrapposizione tra i compiti delle infermiere volontarie e quelli degli infermieri professionali. Il Tar del Lazio, con ordinanza dell'11.5.2011, ha rigettato la richiesta precisando che i volontari della CRI che hanno il diploma di infermiere possono prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni proprie della professione infermieristica in un contesto emergenziale e tale attività non modifica, nelle situazioni ordinarie, il rapporto che intercorre con il personale infermieristico (riferimento normativo art. 1737 D.lgs. 66/2010). La Federazione IPASVI con circolare n. 17 del 13.6.2011 ha dichiarato di prenderne atto e di non presentare appello al Consiglio di Stato;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196 e SMI possono promuovere stage/tirocini per l'attività di formazione in azienda a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31.12.1962, n. 1859 e SMI;
- la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di VICENZA, Ispettorato Infermiere volontarie di VICENZA, non ha in proprio strutture sanitarie idonee allo svolgimento del tirocinio pratico obbligatorio previsto per le allieve Infermiere Volontarie C.R.I.;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 196/1997 e SMI, l'Azienda Ospedaliera / Sanitaria ULSS 8 BERICA, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture le allieve infermiere volontarie per il tirocinio di formazione e orientamento previsto nel Piano di Studio in premessa, da svolgere presso le proprie strutture con le modalità da concordare tra le parti secondo la disponibilità dell'Azienda Ospedaliera e le necessità delle tirocinanti.

### **ART. 2**

- Il tirocinio formativo ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/1997 e s.m.i. non costituisce rapporto di lavoro,

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo l'attività è seguita e verificata da un Tutor designato dalla CRI e da un Tutor aziendale indicato dal Soggetto ospitante.

- Per ciascuna Allieva I.V. CRI, viene predisposto un progetto formativo (schema allegato) contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor designato dalla CRI (capogruppo) e del tutor aziendale (caposala);
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza e la valutazione corrispondente;
- l'individuazione dei reparti presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

### **ART. 3**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- quant'altro previsto e concordato tra le parti al momento della stipula.

### **ART. 4**

L'uniforme adottata dalle tirocinanti per lo svolgimento del percorso formativo teorico-pratico è quella propria del Corpo Infermiere Volontarie CRI (art. 1010 DPR 90/2010).

### **ART. 5**

La CRI assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, e per la responsabilità civile contro terzi presso società assicuratrice ente Croce Rossa Italiana "Ina Assitalia".

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio l'Azienda si impegna a segnalare immediatamente l'evento alla CRI che attiverà la procedura dettata dalla normativa vigente.

#### ART. 6

La presente convenzione decorre dal momento della sottoscrizione per la durata di anni 5 e potrà essere rescissa da una delle parti tramite raccomandata PEC, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.

#### ART. 7

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986, a cura e a spese della parte richiedente. L'eventuale imposta di bollo sarà a carico del Soggetto Promotore.

#### ART. 8

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

La presente Convenzione, redatta in un unico originale, viene firmata digitalmente, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.

Comitato Provinciale Vicenza C.R.I.

IL PRESIDENTE  
DOTT ANDALORO GIUSEPPE

Azienda ULSS 8 Berica

IL DIRETTORE GENERALE  
DOTT.SSA PATRIZIA SIMIONATO